

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2353

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

(AMATO)

DAL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI

(MERLONI)

E DAL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

(CONSO)

Conversione in legge del decreto-legge 6 marzo 1993, n. 52, recante disposizioni urgenti per assicurare l'esecuzione di contratti o concessioni relativi ad opere, forniture o servizi a favore della pubblica amministrazione

Presentato il 6 marzo 1993

ONOREVOLI DEPUTATI! — Se il sistema degli appalti pubblici è oggi al centro della questione morale ciò è anche dovuto all'inadeguatezza del quadro normativo nel quale la pubblica amministrazione e le imprese sono costrette ad agire.

Muovendo da tale constatazione, il Governo e singoli parlamentari si sono fatti promotori di iniziative legislative e hanno così avviato la necessaria opera di riforma organica della disciplina dei lavori pubblici, già in corso per effetto del recepimento delle direttive comunitarie.

In tempi recentissimi la situazione si è ulteriormente aggravata, sino a sfiorare

punte di drammaticità per l'occupazione e per l'imprenditoria privata, a causa di recenti vicende che hanno inciso direttamente o indirettamente sull'intero settore. Questo impedisce di attendere il varo della riforma organica e impone un intervento immediato per rimuovere il « blocco » dei contratti della pubblica amministrazione da più parti denunciato, che rappresenta la più vistosa conseguenza indotta dai timori determinati dall'attuale situazione.

La *ratio* del decreto-legge è appunto quella di porre regole che eliminino le incertezze e accelerino l'azione ammini-

strativa. Con il comma 1 dell'articolo 1 si intende garantire la tempestiva esecuzione del contratto, pur in presenza di fatti patologici connessi alla stipulazione ed alla esecuzione dello stesso, fatta salva peraltro la facoltà per l'amministrazione di recedere, rescindere o risolvere il contratto nelle ipotesi previste dalla legge.

La sottoposizione dell'appaltatore a giudizio penale può ingenerare dubbi circa la legittimità del contratto o l'opportunità della sua prosecuzione. Per superare l'eventuale, conseguente stasi amministrativa, nei commi 2 e 3 si introduce un meccanismo per cui la pubblica amministrazione, invece di avvalersi dei mezzi di autotutela o di risoluzione, possa conservare il contratto, provvedendo all'accantonamento, fino alla pronuncia della sentenza definitiva, di una somma pari al sei per cento dell'importo del contratto o della concessione, onde cautelarsi da eventuali danni. Tali somme possono essere svincolate se l'interessato presenta idonea

cauzione, mediante il deposito di una polizza assicurativa o fidejussoria di pari importo.

Il comma 4 prevede che l'amministrazione, in caso di recesso, risoluzione o rescissione del contratto, debba tempestivamente provvedere alla conclusione di un nuovo contratto. Anche tale disposizione ha carattere acceleratorio e tende ad evitare incidenze sull'economia e sull'occupazione conseguenti all'interrotta esecuzione degli appalti.

Il comma 5 prevede che non si sospende — o si revoca la sospensione già disposta — l'efficacia dell'iscrizione all'albo nazionale dei costruttori quando siano sostituiti i soggetti considerati dall'articolo 20 della legge 10 febbraio 1962, n. 57.

Il comma 6 disciplina l'ambito di applicazione del provvedimento.

Il ricorso alla decretazione d'urgenza è giustificato dall'improcrastinabile necessità di disposizioni che possano sostenere l'occupazione nel settore degli appalti pubblici.

DISEGNO DI LEGGE

—

ART. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 6 marzo 1993, n. 52, recante disposizioni urgenti per assicurare l'esecuzione di contratti o concessioni relativi ad opere, forniture o servizi a favore della pubblica amministrazione.

Decreto-legge 6 marzo 1993, n. 52, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 54 del 6 marzo 1993.

Disposizioni urgenti per assicurare l'esecuzione di contratti o concessioni relativi ad opere, forniture o servizi a favore della pubblica amministrazione.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni per non interrompere l'esecuzione di contratti o concessioni relativi ad opere, forniture o servizi a favore della pubblica amministrazione;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 5 marzo 1993;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro dei lavori pubblici e del Ministro di grazia e giustizia;

E M A N A

il seguente decreto-legge:

ARTICOLO 1.

1. L'esecuzione di un contratto o di una concessione per la realizzazione di lavori pubblici ovvero di forniture o servizi non può essere sospesa né differita per la sola circostanza che sia iniziato un procedimento penale per fatti comunque connessi all'aggiudicazione del contratto o alla concessione, ovvero alla loro esecuzione, salve le esigenze processuali e i diritti patrimoniali delle parti. Resta ferma la facoltà di esercitare, ricorrendo le necessarie condizioni, il potere di recesso o di rescissione ai sensi dell'articolo 340 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F, ovvero di risoluzione del contratto.

2. Quando ricorrono le condizioni di cui al comma 1, viene accantonata, a garanzia dell'eventuale risarcimento del danno, una somma pari al 6 per cento dell'importo del contratto o della concessione, fermi restando le garanzie e gli altri accantonamenti già previsti. La somma, da depositare presso la tesoreria competente, viene restituita a seguito della sentenza definitiva di proscioglimento.

3. L'impresa aggiudicataria o concessionaria ha facoltà di depositare, in luogo della somma di cui al comma 2, una polizza assicurativa o fidejussoria di pari importo.

4. In caso di recesso, rescissione o risoluzione del contratto o della concessione ai sensi del comma 1, si provvede tempestivamente, quando ne ricorra l'interesse pubblico, alla stipula di un nuovo contratto o ad una nuova concessione, con le opportune procedure concorsuali.

5. Non si fa luogo alla sospensione dell'efficacia della iscrizione all'albo nazionale dei costruttori, né alla successiva cancellazione ai sensi degli articoli 20, primo comma, n. 2) e 21, primo comma, n. 2), della legge 10 febbraio 1962, n. 57, qualora i soggetti di cui al secondo comma del predetto articolo 20 siano sostituiti. Ricorrendo tali condizioni, cessano gli effetti della sospensione già disposta.

6. Le disposizioni del presente decreto si applicano alle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, agli enti pubblici, ivi compresi quelli economici, agli enti ed alle amministrazioni locali, alle loro associazioni e ad ogni altra struttura della pubblica amministrazione. Esse si applicano altresì ai concessionari di lavori pubblici e, per quel che concerne l'esercizio della concessione, ai concessionari di pubblici servizi che operano in virtù di diritti speciali o esclusivi, ad eccezione delle attività sottoposte alla disciplina della direttiva 531/90 /CEE.

ARTICOLO 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta Ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 marzo 1993.

SCÀLFARO

AMATO, *Presidente del Consiglio dei Ministri;*

MERLONI, *Ministro dei lavori pubblici.*

CONSO, *Ministro di grazia e giustizia.*

Visto, *il Guardasigilli:* CONSO.